



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: campania.lnd.it
e-mail: gst.campania@lnd.it



Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale n. 33/GST del 10 maggio 2022

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

COMUNICATO UFFICIALE N. 33/GST (2021/2022)

Si dà atto che il Giudice Sportivo Territoriale, nella riunione tenutasi in Napoli il 10 maggio 2022,

UNDER 16 REGIONALE

GARE DEL 8/ 5/2022 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 8/5/2022 PRIMAVERA - G.S. HERAJON 1956

Il sostituto giudice sportivo territoriale, avv. Marco Cardito, visto il “reclamo rinuncia” presentato dalla Società GS Herajon; rilevato che a) non risulta preceduto dal necessario preannuncio notificato alla Società controparte (prescritto dall’art. 67 CGS): sono, infatti, pervenute a questo ufficio due pec identiche nell’oggetto e nel contenuto (“reclamo rinuncia”) e non può certo demandarsi all’organo giudicante il compito di interpretare, oltre le norme, anche gli atti delle parti; b) ad ogni modo, lo stesso, anzi, gli stessi “reclamo rinuncia”, non risultano corredati dalla parimenti necessaria prova della notifica alla controparte (ex art. 67 CGS): manca, infatti, la ricevuta di (accettazione e) consegna della PEC (è stata allegata una semplice copia fotostatica dell’invio) la quale, per costante giurisprudenza (*ex multis*, Cass., n. 27250/2018), è l’unico elemento per stabilire con certezza ed efficacia legale l’avvenuta trasmissione (in termini di ricezione, ovvero mancata ricezione) della PEC; P.Q.M., letti gli art. 53, comma 2, NOIF e art. 10, commi 1 e 4 CGS (nella nuova formulazione di cui ai CC.UU. FIGC n. 42/A e 83/A del 30.01.2019 e 2.04.2019) delibera: di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla Società GS Herajon e, per l’effetto, preso atto della ingiustificata mancata partecipazione alla gara in epigrafe, infligge alla Società GS Herajon la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3/0 in favore della reclamata; l’ammenda di € 103,00, trattandosi di prima rinuncia, nonché la penalizzazione di un punto in classifica; dispone incamerarsi il contributo d’accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Marco Cardito**

Publicato in NAPOLI il 10 maggio 2022.

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**